



Con la presente il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro-Urbino a seguito delle riforme intervenute dal 2012 in materia di compensi professionali, viste anche le circolari del CNI n. 52 del 10/04/2012, n. 123 del 6/9/2012, n. 179 del 18/02/2013, n. 313 del 14/01/2014, n. 388 del 16/06/2014, n. 408 del 07/08/2014, intende fornire informazioni ed indicazioni, in base alle quali si atterrà nell'espletamento delle Sue funzioni istituzionali, pur essendo consapevole che alcune questioni sono ancora controverse e non ancora definitivamente chiarite.

Normativa

- Le tariffe sono state dichiarate derogabili nei minimi dal 2006 dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (cosiddetto "Decreto Bersani"), convertito in **Legge 4 agosto/2006 n. 248**.
- Il **D.L. 24/1/2012 n. 1** ("Decreto Liberalizzazioni"), convertito in Legge n. 27 del 24/3/2012 (pubblicata in G. U. n. 71 il 24/3/2012), ha abrogato le tariffe professionali regolamentate nel (solo) sistema ordinistico, cioè adottate con Decreti Ministeriali su proposta dei Consigli Nazionali; restano in vigore pertanto le tariffe per curatori fallimentari, per operazioni legate al concordato preventivo, compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, ai traduttori e per le operazioni eseguite su disposizione delle Autorità Giudiziaria in materia civile e penale (D.M 30 maggio 2002). In particolare l'art. 9 comma 1 recita: *"Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"*
- Il **Decreto del Ministero di Giustizia n. 140**, (cosiddetto "Decreto parametri") pubblicato nella G.U n. 295 del 22/8/12 ed entrato in vigore il 23/8/2012, ha introdotto il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 90 del DL 24/1/2012".
Trattasi di un regolamento che definisce i criteri di valutazione della prestazione professionale da parte di un organo giurisdizionale, per determinare i compensi nel caso di contenzioso tra il professionista ed il cliente (il cap V riguarda le professioni tecniche).
- Il **Decreto n. 143 del 31 ottobre 2013** ha introdotto "Il regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" (G.U n. 298 del 20/12/2013).



Con tale decreto, a partire dal 21/12/2013, tutte le stazioni appaltanti sono obbligate a riferirsi ai parametri contenuti in tale DM per determinare correttamente il valore dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui il DL 12-4-2006 n. 163, parte II titolo I capo IV.

Conferimento incarico – pattuizione del compenso:

Dalla nuova normativa in materia di compensi professionali scaturisce che il compenso per le prestazioni professionali deve essere “**pattuito**” al momento del conferimento dell'incarico stesso nella forma di “**un preventivo di massima**”, con il quale il professionista deve rendere noti al committente :

- il grado di complessità dell'incarico;
- tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;
- gli estremi della polizza professionale.

Il preventivo dovrà inoltre:

- stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;
- indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.

In particolare, si fa presente:

L'art. 9, comma 4 della Legge n. 27/2012 impone al professionista un obbligo di “*pattuzione del compenso al momento del conferimento dell'incarico nelle forme previste dall'ordinamento”*. La **forma scritta** è pertanto necessaria solo per la professione forense e per altre professioni per le quali esista una specifica previsione in tal senso (con la Legge di conversione del D.L. 24/1/2012 è venuto meno l'obbligo generalizzato di preventivo scritto) e non risulta obbligatoria per la attività professionale di ingegneria.

Anche l'art. 11 comma 1 del Nuovo Codice Deontologico (approvato dal Consiglio di Pesaro- Urbino in data 16/09/2014) ove recita “*L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico*”, non prevede espressamente l'obbligo della forma scritta.

Tuttavia, il comma 6 art. 1 del D.M.G n. 140 recita “*l'assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale*” quindi, è difficile non



pensare che una forte riduzione dell'onorario da parte del giudice possa essere determinata dall'impossibilità di dimostrare la esistenza di un preventivo. Inoltre, in fase di eventuale richiesta di opinamento della nota spese da parte del professionista la stessa difficoltà o impossibilità di fornire tale prova può condurre alla configurazione di "illecito disciplinare" ai sensi dell'art. 22: *"la violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Deontologico è sanzionata, a giudizio del Consiglio di Disciplina"*.

Viene pertanto **consigliato di stipulare un incarico scritto**, di complessità variabile, in funzione dell'incarico.

Criteria a cui il professionista può ispirarsi per la determinazione del compenso :
--

Il sistema oggi vigente per la determinazione del compenso del professionista è basato sulla **libera contrattazione tra le parti** e, solo in mancanza di accordo, sulla **liquidazione ad opera del giudice** .

La legge (n. 27 del 2012) individua quale criterio SOLO quello "dell'importanza dell'opera" specificando che debbono essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il criterio dell'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera è vigente nel nostro ordinamento anche per effetto di quanto disposto dall'art. 2233, comma 2 del C.C: *"in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*. Inoltre l'eventuale pattuizione tra le parti di un compenso non adeguato, oltre a violare come già detto quanto disposto dalla Legge 27/12 e dal citato comma 2 dell'art 2233 del C.C, può comportare la possibilità per il professionista di essere **assoggettato** a procedimenti disciplinari in quanto il citato criterio di adeguatezza del compenso è previsto anche dal Nuovo Codice Deontologico (art. 11.3: *"La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del C.C."* e art. 15.3: *"É sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione"*).

Premesso che ognuno può adottare il metodo che vuole, che gli è più congeniale, a cui è più abituato o a cui sono più abituati i propri clienti, i metodi per prevedere il compenso possono essere ridotti a:



- a percentuale sull'importo dei lavori in progetto (si possono utilizzare come riferimento anche i parametri ministeriali (vedi DM 140/12 e DM 143/13 o anche quelli indicate nelle abrogate tariffe L 143/49, ma naturalmente senza farne esplicita menzione);
- in base a unità di misura oggettiva della costruzione, vale a dire un valore a mq di Sul, a mc di costruzione, ad unità immobiliare ecc;
- a corpo, cioè la vecchia "discrezione": vale a dire un valore unico per tutta la prestazione, stando tuttavia sempre attenti a normare eventuali varianti;
- in ragione del tempo prevedibile, definendo un costo orario. Tale compenso potrebbe essere di non semplice previsione al momento del conferimento dell'incarico in relazione al tempo ipotizzato per lo svolgimento; in tal caso sarà sempre possibile informare il cliente delle difficoltà sorte e quindi delle ore aggiuntive che la prestazione comporta, ferma la pattuizione compensativa oraria già pattuita;
- a un sistema misto, nel quale utilizzare in combinato fra loro due o più criteri tra quelli sopra indicati.

Si ritiene opportuno qualunque sia il metodo scelto, effettuare una verifica con i parametri di cui alla D.M. 140/2012, entro una banda di oscillazione intermedia rispetto ai valori limite di legge.

É consigliabile che il professionista, nella determinazione dei propri compensi, faccia riferimento a criteri di valutazione maggiormente oggettivi.

Qualora nel corso dell'espletamento della prestazione professionale si superino gli oneri comunicati al cliente con il preventivo di massima, il professionista è tenuto a rendere una nuova informativa. Al riguardo, benché la Legge non preveda alcun obbligo in tal senso, potrebbe essere opportuno specificare sin dall'inizio del rapporto professionale e quindi sin dal momento del preventivo di massima, la circostanza che al verificarsi di oneri prima non ipotizzabili si procederà ad una nuova informativa. Ovvero inserire nella pattuizione sul compenso una clausola di salvaguardia che faccia salve le circostanze non previste o non prevedibili dalle parti che implicano un'integrazione del compenso sulla base di nuova negoziazione.

É preferibile redigere un preventivo dettagliato, anche in fasi successive, in funzione dell'evolversi della prestazione e dei lavori onde si possa avere il maggior grado possibile di chiarezza e trasparenza, anche



per diminuire la aleatorietà e la discrezionalità di interpretazioni in un eventuale giudizio a seguito di contenzioso.

Opinamento degli onorari dei professionisti da parte dell'Ordine

Cosa è l'opinamento:

La legge n. 1395/1923, ovvero la Legge istitutiva dell'Ordine degli Ingegneri, prevede in capo al Consiglio dell'Ordine il riconoscimento di una funzione consultiva in materia di liquidazione di onorari e competenze; infatti l'art 5 recita *"Il Consiglio dell'Ordine dà a richiesta **parere sulla liquidazione di onorari e spese**".* A seguito di tale parere ed attraverso apposita istruttoria curata dall'avvocato di fiducia, il professionista può fare istanza al Giudice per l'emissione di decreto ingiuntivo (procedura monitoria con la quale in pratica si ordina al debitore di pagare la somma indicata in parcella, come appunto ritenuta congrua dal Consiglio dell'Ordine).

A riguardo vedasi l'art. **633** del Codice di Procedura Civile che consente il ricorso al procedimento di ingiunzione di pagamento grazie al parere del competente Consiglio dell'Ordine Professionale (art. **636** c.p.c. *"nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'art.633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale"*)

Inoltre il **Codice Civile art. 2233, comma 1** recita *"Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene"*; articolo che si ritiene ancora valido pur essendo abrogato il riferimento alle "tariffe, come pure si ritiene non siano abrogate le disposizioni degli succitati art. 2233 c.c, 633, 636 c.p.c".

Occorre sottolineare che il parere di liquidazione è atto necessario e sufficiente per l'inizio del procedimento, ma non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio Ordinario e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari.

Per quanto sopra detto (vedasi anche la circolare del CNI n. 408), l'art. 9 del D.L n. 1/2012, con cui sono state abrogate le tariffe, non ha eliso la funzione istituzionale dei Consigli degli Ordini Territoriali di esprimersi sulla liquidazione di onorari e spese dei professionisti, ma ha inciso solamente sui criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento.



Pertanto, il cosiddetto “parere di congruità” sulla base della normativa vigente resta, come da parere del CNI, obbligatorio:

- per il professionista, che ai sensi dell’art. 636 c.p.c intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento per ottenere quanto dovuto dal cliente;
- per il giudice, che ai sensi dell’art. 2233 in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti dovrà “sentire” necessariamente l’avviso del Consiglio dell’Ordine, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del “quantum”.

Procedura per la emissione del Parere sulla liquidazione e sulle spese:

Il *parere sulla liquidazione di onorari e spese* di cui art. 5 legge 1395/1923 e art. 2233 c.c, art 636 c.p.c viene definito **Parere di congruità**, in quanto confronto tra le prestazioni effettivamente eseguite dal professionista e l’importo del compenso professionale.

Ritenendo che nella disciplina oggi in vigore non si trovi esplicito riconoscimento giuridico all’ipotesi del parere “preventivo” e che anzi questo possa essere in contrasto con il riformato quadro normativo, codesto Consiglio non si esprimerà su richiesta di pareri *preventivi* da parte degli iscritti.

L’Ordine, a seguito di richiesta di opinamento, verificherà:

- La rispondenza della prestazione a quanto convenuto e definito nel Disciplinare (se presente) o a quanto dichiarato dal professionista;
- La completezza della prestazione per il tipo di opera in oggetto (desumibile dagli elaborati progettuali e/o dai documenti depositati), in riferimento ai dispositivi di legge e agli eventuali mansionari allegati al disciplinare.

Successivamente verranno esaminati gli aspetti economici e la valutazione del compenso per la prestazione eseguita verrà attuata con specifico riferimento a:

- per gli incarichi prima del 24/1/2012: alle tariffe professionali (Legge n. 143/1949 e D.M 04/04.2001).
- per gli incarichi dopo il 24/1/2012 si procederà a seconda delle seguenti casistiche:
 - a) in presenza di un Disciplinare: a quanto è previsto nell’accordo fra le parti, senza entrarne nel merito e rispettando il principio della Centralità dell’accordo negoziale (si controlla in sostanza il rispetto delle specifiche contrattuali).



b) in assenza di Disciplinare:

- ai parametri “giudiziali” (tali parametri formalmente in base al D.M 140/2012 sarebbero di riferimento al giudice nei procedimenti giudiziari, ma si ritiene possano essere utilizzabili anche dagli Ordini in quanto la valutazione preliminare degli Ordini anticipa di fatto la verifica rispetto a tali parametri che sarebbero poi utilizzati dal giudice stesso o dal suo CTU nella successiva fase giudiziaria, collocandosi in un rapporto di sinergie tra istituzioni che dipendono dallo stesso Ministero);
- agli usi e consuetudini in essere presso l’Ordine;
- all’equità del compenso se espresso a discrezione e/o a vacanza.

Per quanto riguarda l’ambito temporale di applicazione della Nuova Normativa (L 27/2012) in applicazione dei principi sull’efficacia della legge del tempo sanciti nell’art 11 delle preleggi (la *legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo, “tempus regit actum”*) tale Consiglio ritiene che la normativa non dovrebbe essere retroattiva e che pertanto nella liquidazione dei compensi si debba applicare il criterio vigente all’epoca dell’affidamento dell’incarico. Si rammenta tuttavia, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi la sentenza a Sezioni Unite n. 17046 del 12 ottobre 2012) ritiene che si debba applicare la nuova disciplina del DM n. 140/12 anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell’abrogato sistema tariffario (quindi prima del 24/1/2012), qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del DM 140.

Osservazioni sul DM n.140 /12:

- art. 1 comma 6: *“L’assenza di prova del preventivo di massima (...) costituisce elemento di valutazione negativo da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”*: la ratio di tale previsione di sfavore per il professionista che non ha in precedenza reso noto al cliente un preventivo di massima per la misura del compenso è manifestamente quella di spingere il professionista a fornire sempre un preventivo di massima, pena altrimenti possibili conseguenze negative.
- art. 1 comma 4 *“nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio”*; art. 36 comma 2 *“In considerazione altresì della natura dell’opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il*



compenso di regola fino al 60% rispetto a quello altrimenti liquidabile”: anche in tali casi si ritiene che tali disposizioni siano di competenza del solo giudice e quindi non di valutazione da parte del Consiglio.

- art. 1 comma 2: *“Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario”*

Nel decreto non vi è alcun riferimento specifico alla valutazione delle spese e pertanto l'organo giurisdizionale liquiderà le spese in base alle prove e quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate (non esistendo alcun parametro che le possa surrogare).

In merito il Consiglio di Stato (con parere n. 161/2013) sulla proposta di modifiche al DM 140 ed in particolare al comma 2 dell'art. 1, in materia di spese, attraverso la previsione che al compenso fosse aggiunto un importo per spese forfettarie tra il 10 e il 20% (intendendosi quelle spese che il professionista inevitabilmente sopporta ma che per la natura delle stesse non può documentare o comunque provare precisamente - trattasi tipicamente delle spese relative alla gestione complessiva dello studio) ha escluso le spese forfettarie dalla liquidazione giurisdizionale; cioè le spese forfettarie non possono rientrare tra i compensi che in caso di contenzioso vengono liquidati dall'organo giurisdizionale (in quanto l'introduzione delle spese forfettarie non risulterebbe coerente con il principio di omnicomprensività del compenso stabilito dal D.L. 1/2012 art. 9 comma 4 e che le spese relative alla gestione dello studio professionale devono ritenersi già incluse nel compenso).

- nel DM 140/12 non vi è alcuna indicazione sulla retribuzione a base oraria, a differenza di quanto indicato nel DM n. 143/2013 relativo ai corrispettivi per le prestazioni professionali dei Lavori Pubblici (pur essendo presente nella bozza del maggio 2012).

Si ritiene che l'Ordine non possa fare riferimento a specifiche delibere dello stesso in materia tariffaria, anche nella ritenuta assenza di altri criteri (vedi parere CNI)

Si sottolinea che la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa (come prevede espressamente l'art. 2 comma 7 del DM 140).

Pesaro, 22/10/2014